

# Ecobonus e Sismabonus: istituiti i codici tributo per fruire della cessione del credito in F24

---

26 Luglio 2018

Istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite F24, dei crediti d'imposta ceduti corrispondenti alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica (cd. *Ecobonus*) e per l'adozione di misure antisismiche (cd. *Sismabonus*), effettuati su parti comuni di edifici condominiali.

Con la **Risoluzione n.58/E del 25 luglio 2018**, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i codici tributo necessari per la fruizione in compensazione delle quote annuali dei crediti derivanti dalle detrazioni cd. *Sismabonus* ed *Ecobonus* per interventi effettuati su parti comuni condominiali, che siano stati ceduti ai fornitori che hanno effettuato i lavori o ad *altri soggetti privati*, come disposto rispettivamente dall'art. 16 comma 1-quinquies e dall'art.14 commi 2-ter e 2-sexies, del DL n. 63/2013[1].

Si ricorda che i **Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 108572 dell'8 giugno 2017 e n. 165110 del 28 agosto 2017**, hanno definito le modalità di attuazione delle suddette disposizioni, rispettivamente per il Sismabonus e per l'Ecobonus[2].

Come noto, il **beneficiario della detrazione può cedere il credito a essa corrispondente alle imprese esecutrici** o ad **altri soggetti privati**, con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, con facoltà per il cessionario che riceve il credito, di procedere ad un'ulteriore cessione.

Va evidenziato che, di recente, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema con due circolari, che hanno circoscritto l'ambito soggettivo della cessione del credito corrispondente ad entrambe le detrazioni.

In particolare la **CM 11/E del 18 maggio 2018** ha precisato che la definizione di "altri soggetti privati" legittimati ad acquistare il credito fa riferimento esclusivamente **ai soggetti che sono collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione**, e che è ammessa **una sola eventuale cessione del credito successiva a quella originaria**.

La più recente **CM n.17/E del 23 luglio 2018** ha ulteriormente chiarito **che anche la seconda (e ultima) cessione deve avvenire nei confronti di un "soggetto collegato"** al rapporto che ha dato origine alle detrazioni, ma ha offerto una definizione di "soggetti collegati" più ampia di quella contenuta, a titolo esemplificativo, nella CM 11/E/2018[3].

Per quanto riguarda, più specificamente la cessione del credito d'imposta corrispondente alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica o di messa in sicurezza sismica effettuati su parti comuni di edifici condominiali, in base a quanto previsto dai Provvedimenti sopracitati, si ricorda, tra l'altro, che:

- il **contribuente può cedere l'intera detrazione calcolata**:
- sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la

quota a lui imputabile;

- oppure sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d'imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.
- **la cessione deve riguardare l'intera detrazione** spettante al singolo condòmino, e non solo le eventuali rate residue di detrazione.
- **per il cessionario, il credito d'imposta diventa disponibile dal 10 marzo dell'anno successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa, a condizione che il condòmino cedente abbia pagato la parte di spesa a lui imputabile**, non rientrante nella quota ceduta sotto forma di credito d'imposta.
- **il cessionario una volta che il credito è divenuto "disponibile", può utilizzarlo in compensazione mediante il modello F24** (da inviare attraverso i servizi telematici dell'AdE), ripartendolo in 10 o 5 quote annuali di pari importo (a seconda che si tratti rispettivamente di Ecobonus o Sismabonus), alle stesse condizioni applicabili al cedente, oppure cederlo a soggetti terzi, con le limitazioni sopra indicate.

Dunque al fine di fruire della compensazione tramite modello F24, delle quote annuali dei crediti ceduti, la **Risoluzione n.58/E/2018** fornisce i **seguenti codici tributo**:

· **"6890" denominato "ECOBONUS - Utilizzo in compensazione del credito d'imposta ceduto ai sensi dell'art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni"**;

· **"6891" denominato "SISMABONUS - Utilizzo in compensazione del credito d'imposta ceduto ai sensi dell'art. 16, comma 1-quinquies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni"**.

Questi codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna "importi a debito versati".

Si ricorda, inoltre, che i crediti ceduti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni all'Agenzia delle entrate effettuate dagli amministratori di condominio per i quali risulti l'avvenuta accettazione della cessione del credito da parte del cessionario.

---

[1] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013.

[2] Cfr. Ance *"Ecobonus condomini - Le nuove regole della cessione del credito"* - [ID N. 29593](#) del 29 agosto 2017 e *"Sismabonus e Ecobonus - Provvedimenti AdE sulla cessione del credito d'imposta"* - ID N. 28911 del 09 giugno 2017.

[3] Sul punto si vedano Ance *"Ecobonus: dall'Agenzia i chiarimenti sulla cessione del credito"* - [ID N. 32715](#) del 21 maggio 2018 e *"Cessione del Sismabonus e dell'Ecobonus: nuovi chiarimenti dell'AdE"* - [ID N. 33374](#) del 24 luglio 2018.